

Allegato B

INDICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU EDIFICI COMPRESI NEL “PROGRAMMA PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO, AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DELL’ORDINANZA CDPC N. 171/2014”.

DISPOSIZIONI GENERALI

I Soggetti che attuano gli interventi (Soggetti beneficiari) di cui al “Programma per gli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, di edifici di interesse strategico, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza CDPC n. 171/2014”, hanno la responsabilità ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi. In particolare ai Soggetti beneficiari spetta per gli interventi di cui al presente atto:

- l’esecuzione o l’affidamento dell’incarico di progettazione, l’approvazione del progetto esecutivo, l’acquisizione dei pareri, visti, nulla osta e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
- l’affidamento dei lavori per l’esecuzione degli interventi, degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità, della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi, dell’incarico di collaudo;
- il pagamento, le liquidazioni e le rendicontazioni conseguenti.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti punti, i Soggetti beneficiari faranno riferimento a quanto disposto ai sensi delle normative vigenti e delle disposizioni del presente documento.

I progetti per gli interventi di cui sopra saranno sottoposti ad istruttoria tecnico – economica da parte della Regione, al fine di verificarne la coerenza con gli obiettivi

del programma e con le prescrizioni regionali, alla quale seguirà il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 19 del 2008 e del "visto di congruità tecnico economico".

1. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del rilascio del "visto di congruità tecnico economico", i progetti devono riguardare lavori coerenti con le finalità del "Programma per gli interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse strategico per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza CDPC n. 171/2014".

I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

I progetti, redatti secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 2011, devono altresì contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo a tal fine presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, nonché le finiture strettamente connesse.

A tal fine, il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento all'"*Elenco prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti*", allegato alla D.G.R. n. 1035 del 18 luglio 2011 recante "Approvazione dell'aggiornamento dell'elenco prezzi regionale per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti"¹, pubblicato nel BURE-R n. 120 del 2 agosto 2011 - parte seconda (di seguito "Elenco prezzi").

Per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento all'"*Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche*

¹ scaricabile anche da internet al sito
<http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/sismica/elenco-prezzi-per-opere-di-riparazione-e-consolidamento-sismico-di-edifici-esistenti>

*della Regione Emilia Romagna (art. 8 LR 11/2010 art. 133 D.Lgs 163/2006)*² approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1048 del 23 luglio 2012, pubblicata sul BURE-R n. 137 del 31 luglio 2012.

Il quadro economico riepilogativo dovrà specificare l'eventuale suddivisione dei costi in opere oggetto di finanziamento e opere oggetto di cofinanziamento, secondo il disposto normativo, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, anche delle spese tecniche e dell'I.V.A..

A tal fine, le spese tecniche sono ammesse a contributo entro il limite massimo del 10% dell'importo netto dei lavori per opere strutturali e finiture strettamente connesse, alle quali potranno essere ulteriormente aggiunte IVA e oneri previdenziali obbligatori connessi.

Per tipologie di opere non previste negli Elenchi prezzi approvati con le sopracitate deliberazioni G.R. n. 1035/2011 e n. 1048/2012, rimane salva la possibilità di creare nuove voci fornendo la relativa analisi del prezzo, oppure di fare riferimento ad altri prezziari ufficiali.

Nel momento in cui fosse reso ufficialmente disponibile un documento di aggiornamento del suddetto "Elenco prezzi", questo diventerà automaticamente il documento di riferimento.

Per quanto riguarda gli oneri della sicurezza, tenuto conto del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che disciplina i contenuti minimi dei piani della sicurezza e di coordinamento dei cantieri edili temporanei e mobili, dovrà essere elaborato un computo metrico specifico, sulla base dei prezziari sopra richiamati.

Il progetto da sottoporre alle procedure di cui al presente documento, può comprendere anche opere aggiuntive cofinanziate a carico del Soggetto beneficiario e, in tal caso, il "visto di congruità tecnico economico" è limitato ai soli aspetti strutturali delle stesse opere aggiuntive cofinanziate.

² scaricabile anche da internet al sito <http://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/provvedimenti-regionali>

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI PER IL RILASCIO DEL "VISTO DI CONGRUITA' TECNICO ECONOMICO"

I Soggetti beneficiari dovranno trasmettere, in duplice copia, i progetti approvati dagli stessi Enti, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli³ (di seguito "SGSS"), della Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'istruttoria con valutazione sia degli aspetti del progetto strutturale che della congruità della spesa.

Istruite positivamente le pratiche, il SGSS rilascerà l'autorizzazione sismica preventiva ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 19 del 2008 e l'apposito "visto di congruità tecnico economico", dandone comunicazione ai Soggetti beneficiari ai quali verrà restituita una copia del progetto.

Il "visto di congruità tecnico economico" specificherà la quota parte percentuale dell'intervento finanziata col contributo regionale, con il relativo importo, e quella eventualmente cofinanziata dal Soggetto beneficiario.

Nel caso di incompletezza del progetto esecutivo, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dello stesso, e con la conseguente sospensione dei tempi per l'istruttoria, il SGSS richiede al Soggetto beneficiario le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine. Qualora le integrazioni richieste non siano trasmesse entro tale termine, o nel caso che le integrazioni risultino insufficienti, lo stesso SGSS informerà del mancato rilascio del "visto di congruità tecnico economico" il Dipartimento di Protezione Civile per gli adempimenti di competenza.

Il SGSS, ai sensi dell'art. 15 dell'Ordinanza CDPC n. 171/2014, provvede alla comunicazione annuale al Dipartimento della Protezione Civile, circa l'avvenuto impegno o l'utilizzazione delle risorse stanziare, con i relativi interventi effettuati.

³ **Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli**
viale della Fiera n.8
40127 Bologna

3. VARIANTI

Sono soggette alla procedura suddetta anche le eventuali varianti in corso d'opera concernenti il progetto originario rispetto al quale è stato rilasciato il "visto di congruità tecnico economico", anche nel caso non comportino aumento di spesa, ma siano da considerare sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale.

Non costituiscono varianti, su cui rilasciare un nuovo "visto di congruità tecnico economico", quelle indicate all'art. 132, comma 3, Il periodo, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e sue successive modifiche ed integrazioni, purché soddisfino l'ulteriore condizione di poter essere considerate come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione tecnica strutturale adottata nell'originario progetto già corredato di "visto di congruità tecnico economico", nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 2 alla D.G.R. n.687/2011⁴. A tal fine il progettista abilitato, su proprio responsabile giudizio, descrive e certifica il carattere non sostanziale della variante, secondo le indicazioni contenute nell'allegato sopra citato.

Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve essere comunicata al SGSS; tali variazioni non possono comportare aumento del contributo assegnato di cui al "visto di congruità tecnico economico" e la maggior spesa rimane a carico del Soggetto beneficiario.

4. CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO E TEMPISTICHE DI ATTUAZIONE

Il Dirigente regionale competente provvederà, con apposito atto formale, alla concessione del contributo nei limiti dell'importo attribuito con la presente deliberazione nonché alla contestuale assunzione degli oneri finanziari sul pertinente capitolo di spesa del bilancio regionale, sulla base delle risultanze dedotte dal progetto esecutivo e dal cronoprogramma di cui al D.lgs. 118/2013 e ss.m., presentati

⁴ D.G.R. n.687/2011 (pubblicata sul BUR-ER n.86 dell'8 giugno 2011) "*Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e delle varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008*".

dal soggetto beneficiario, progetto corredato dell'Attestazione di coerenza da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e a seguito della presa d'atto del costo complessivo dell'opera e del relativo quadro economico con l'eventuale suddivisione dei costi per le opere oggetto di finanziamento statale e per le eventuali opere oggetto di cofinanziamento del soggetto beneficiario (v. punto 1 "Progettazione degli interventi").

I Soggetti Beneficiari presentando il cronoprogramma per la realizzazione delle spese con l'individuazione degli esercizi cui imputare la stesse, come previsto dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., dovranno rispettare le seguenti tempistiche e a trasmettere al SGSS:

- entro il 31 dicembre 2016 , comunicazione di avvenuto affidamento dei lavori;***
- entro il 31 dicembre 2018, gli atti di contabilità finale, gli effettivi dati dimensionali dell'intervento, il grado di sicurezza iniziale ed il grado di sicurezza conseguito a seguito dell'intervento stesso.***

Se nella gestione l'avanzamento dei lavori ha un andamento differente rispetto a quello previsto nel cronoprogramma, il soggetto beneficiario provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Regione trasmettendo il cronoprogramma aggiornato.

In caso di cofinanziamento da parte del Soggetto beneficiario, le economie derivanti dal ribasso d'asta saranno attribuite al costo complessivo dell'intervento in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.